

IL GIURISTA NELLA SOCIETÀ DELL'INFO DEMOCRAZIA: I LIMITI DEL DIRITTO

Nel ricordo di Vittorio Frosini, teorico di un “umanesimo tecnologico” e di una nuova forma di “democrazia di massa”, in cui «si realizza con apparente paradosso una nuova forma di libertà individuale, un accrescimento della socialità umana che si è allargata sull'ampio orizzonte del nuovo circuito delle informazioni, un potenziamento, dunque, dell'energia intellettuale ed operativa del singolo vivente nella comunità».

Abstract

La democrazia moderna non può non adeguarsi alle tecnologie avanzate, in grado di determinare una enorme influenza nel sistema del vivere civile. Il giurista, artista della ragione, sarà il protagonista della nuova era tecno-giuridica.

Modern democracy cannot fail to adapt to advanced technologies, capable of determining an enormous influence in the system of civil life. The jurist, artist of reason, will be the protagonist of the new techno-juridical era.

Keywords: jurist, computer science, artificial intelligence, democracy, information.

La figura del giurista, legislatore, interprete, giudice e lettore delle esigenze dei cittadini, rappresenta, nella moderna società, il custode della legge civile e della sua applicazione: «è il giurista che crea le leggi, le commenta e le applica in giudizio, che mette la forza al servizio della legge, che nella sua coscienza riflette la coscienza più ampia della comunità in cui vive ed opera»¹. E dinanzi al fenomeno dell'info-spazio, il giurista sarà artefice della connessione tra computer, giurisprudenza e legge: «l'informatica giuridica ha il compito di far capire che l'elaboratore ha al suo interno un messaggio scritto, il software, attraverso il quale può realizzare qualsiasi funzione. Il messaggio scritto costituisce la parola che lo guida, e quindi il computer ha la capacità di leggere quanto il programmatore scrive per esso e solo per esso, e di dedurre da determinati presupposti determinate conseguenze secondo regole ed istruzioni determinate che nel linguaggio matematico e informatico si chiamano algoritmi, immediatamente applicabili senza che occorra alcuna interpretazione. Da ciò consegue che il giurista deve necessariamente, ovvero sia obbligatoriamente, studiare le funzioni

¹ V. FROSINI, *Il giurista nella società dell'informazione*, in *Informatica e diritto*, 2000, 2, XXXVI, IX, p. 16.

essenziali del computer»². Ecco il ruolo dell'informatica giuridica: «l'informatica giuridica può svolgere diverse funzioni nelle attività del giurista: accrescere l'efficienza del lavoro giuridico, la razionalizzazione delle attività giuridiche, l'efficacia assiologia (ovverosia certezza del diritto, controllo sulla attività decisoria, partecipazione informata alle scelte pubbliche, comunicazione e cooperazione tra professionisti del diritto e tra questi e i cittadini»³. Il metodo di elaborazione dell'informatica passa attraverso l'intelligenza artificiale, come supporto a tutta l'attività compiuta dal giudice. Così facendo l'intelligenza artificiale utilizza sia l'approccio semantico che l'approccio casistico per rappresentare la conoscenza⁴, utile al giurista nella sua attività interpretativa.

Scrivono Punzi: «negli ordinamenti giuridici occidentali la figura del giurista, soprattutto nelle ultime tre decadi, ha vissuto un significativo processo di trasformazione. Tale trasformazione ha riguardato l'oggetto delle sue specifiche competenze, il contributo che è chiamato a fornire nel processo di produzione e applicazione delle regole, il ruolo sociale e culturale che occupa nelle rispettive comunità. Una simile trasformazione non può sorprendere. Essa costituisce la logica conseguenza dei celeri cambiamenti che hanno segnato la storia più recente della civiltà occidentale»⁵. La professionalità del giudice⁶ come giurista rappresenta una vera legittimazione democratica nella società. Sia chiaro che resta cospicuo il ruolo del Parlamento nella produzione delle leggi ma nella «rivoluzione culturale realizzata per l'universo giuridico dalla Costituzione repubblicana, deve essere chiara l'idea che lo Stato non esaurisce (né è in grado di esaurire) la giuridicità. Anzi, il sostenere pervicace, come se si fosse duecento anni addietro, un legalismo statalista e, quindi, uno Stato titolare del monopolio della produzione giuridica, non potrebbe che rappresentare una palese violazione del progetto nitidamente segnato dai Padri costituenti già nella nostra Costituzione formale»⁷. L'evoluzione è stata tale che si è passati, per il giurista, da un ruolo di bocca della legge⁸, a quella,

² T. CROCE, *L'informatica giuridica e le tecnologie della società dell'informazione e della comunicazione*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 2013, 2, pp. 1-2.

³ G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica*, Milano, 2012, p. 54.

⁴ Cfr. M. IASELLI, *Compendio di Informatica Giuridica*, Napoli, 2007.

⁵ A. PUNZI, *Prudentia iuris*, Torino, 2013, p. 4.

⁶ Cfr. A. PROTO PISANI, *Controriforma dell'ordinamento giudiziario: ultimo atto?*, in *Foro italiano*, 2004, p. 109. Cfr. A. PIZZORUSSO, *Principio democratico e principio di legalità*, in *Questione giustizia*, 2003, n. 2, p. 340.

⁷ P. GROSSI, *Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2019, 3, LXXIII, p. 767.

⁸ C.L. DE MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi* (a cura di D. Felice, R. Minuti, P. Venturelli), Bologna, 2013, p. 7.

moderna, di lettore della società⁹, dove la regola scritta, oggi, risulta inadeguata a risolvere i problemi del vivere civile: «occorre ripensare in chiave costituzionale il sistema delle fonti e ridare alla interpretazione (dottrinale, notarile, forense, ma soprattutto giudiziale) quel ruolo inventivo (sappiamo in qual senso) che la pone al cuore dello sviluppo dell'ordine giuridico»¹⁰. Ecco la riproposizione del modello di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici che guardano alla società come produttrice di ordinamenti sociali: «ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni»¹¹. Di conseguenza scrive Ciaramelli «Santi Romano s'accosta alla dottrina secondo cui è capace di produrre diritto ciascuna comunità organica, ma sostituisce al concetto naturalistico di comunità quello di istituzione [...], che consente una più adeguata comprensione del carattere storico-sociale dei significati giuridici»¹². Il modello "bocca del legislatore" è ampiamente superato: «le norme sono non l'oggetto ma piuttosto il prodotto, il risultato dell'interpretazione»¹³ e, pertanto, l'attività interpretativa emerge nelle zone di penombra del testo normativo con la conseguenza che è egli stesso a creare diritto. Scrive Viola: «il diritto ha bisogno di effettività, di uso, di esercizio e vive nell'applicazione, altrimenti è privo della sua giustificazione più elementare che lo distingue nettamente dalla morale. Ma ciò implica certamente non solo del rilievo dei contesti socio-culturali e delle circostanze, ma anche delle concezioni antropologiche e delle forme di vita. Di conseguenza, il comprendere giuridico ha un carattere filosofico per la sua pretesa di totalità, ma è ben lungi dall'essere il sapere assoluto hegeliano, perché è contingente, storico, provvisorio, valevole *rebus sic stantibus*, cioè per quella determinata questione giuridica, per quello specifico caso concreto. Deve essere ogni volta rinnovato, corretto, aggiornato, non è una conoscenza acquisita una volta per tutte. È un sapere pratico e non una conoscenza scientifica come quella delle scienze naturali»¹⁴. Entrano

⁹ «Leggere il diritto come pratica sociale significa andare oltre la classica definizione del diritto come comando dell'autorità o come regola formalmente valida e valorizzare l'insieme di relazioni attraverso le quali il diritto viene interpretato e applicato. Il diritto non è riconducibile al solo rapporto gerarchico tra un'autorità politica e i suoi sudditi, ma è anche relazione intersoggettiva tra soggetti, posti in posizione di parità, che esercitano le proprie libertà e la propria autonomia privata attraverso la discussione, la negoziazione, la controversia. Si consideri quest'ultimo profilo: nel momento in cui si rilegge il diritto non solo in senso gerarchico, come insieme di comandi che devono essere obbediti, ma come pratica sociale alla cui formazione contribuiscono giudici, avvocati, consulenti e gli stessi consociati, la controversia non appare più come un fenomeno patologico, effetto di una mera trasgressione di un ordine, ma come veicolo necessario della quotidiana lotta per il diritto» (cfr. A. PUNZI, *Diritto In.Formazione. Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, Torino, 2018, p. 128).

¹⁰ P. GROSSI, *Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione*, cit., pp. 770-771.

¹¹ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946, p. 108.

¹² F. CIARAMELLI, *Consenso sociale e legittimazione giuridica. Lezione di filosofia del diritto*, Torino, 2013, p. 141.

¹³ R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, 2014, p. 442.

¹⁴ F. VIOLA, *L'ermeneutica giuridica in cammino. Sulle orme di Giuseppe Zaccaria*, in *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria* (a cura di D. Canale, E. Pariotti, B. Pastore), Roma, 2019, p. 111.

in gioco così «i valori e i diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento, il comune sentire (coscienza o consenso sociale), le consuetudini, la stessa tradizione giuridica (cd. dati extratestuali)»¹⁵. Tuttavia la società informatizzata del momento che viviamo pone il giurista nell'ottica del diritto vivente¹⁶: il legislatore, formulando regole vaghe, obbliga i giudici a testare tecniche interpretative per dare un senso alla norma. Nel 1934 Carnelutti pubblicò il saggio intitolato *Clinica del diritto*, nel quale, coerentemente con la sua posizione teorica, osservava come il giurista, alla pari del medico, è chiamato a risolvere i problemi che affliggono la vita reale: «a differenza del futuro medico, il futuro giurista, finché rimane nell'università, al contatto di quel reale, il cui possesso è la meta ultima della sua cultura, non arriva mai»¹⁷. Ecco una altra frontiera dello studio del diritto e del ruolo del giurista: «a ragione del persistere del generico e, normalmente puramente retorico, richiamo alla matrice giusrealista che oggi caratterizza l'approccio clinico al diritto va ricercata nel fatto che esso permette alla cliniche legali di presentarsi come uno strumento didattico, oltre che professionalizzante, capace di adeguare l'insegnamento del diritto alla conclamata – e stra-proclamata – crisi del sistema delle fonti del diritto e della sua sistemazione gerarchica. In un momento in cui l'insegnamento del *law in books*, tradizionalmente incentrato sulle fonti e sulla loro gerarchia, appare delegittimato dall'impossibilità di fare affidamento su un quadro ordinato delle fonti del diritto, il richiamo alla tradizione giusrealista permette all'approccio clinico di presentarsi come uno

¹⁵ A. LAMORGESE, *L'interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro*, in *Questione giustizia*, numero monografico *Il Giudice e la legge*, 2016, 4, p. 118. Viola afferma: «in particolare la teoria giuridica dovrebbe favorire l'apertura del sapere tecnico del giurista e del giudice ai nuovi contesti culturali in cui il diritto prende forma oggi. I diritti umani, ad esempio, immettono nella scienza giuridica problematiche inusuali rispetto alla sua tradizione, che debbono essere adeguatamente metabolizzate da un metodo giuridico opportunamente adattato. Regole provenienti dalle scienze, dall'economia, dalle religioni e dalla morale bussano alla porta del diritto e chiedono una loro conversione in forma giuridica per poter entrare a far parte della ragione pubblica. La dogmatica giuridica appare sclerotizzata in concetti tecnici, che, pur restando di per sé validi, sono troppo legati a forme di vita sociale del passato. I giuristi hanno bisogno di stimoli per nuovi slanci nella strutturazione giuridica dei problemi sociali. Insomma, la teoria giuridica ermeneutica non si pone al di fuori e al di sopra della giurisprudenza, ma al di dentro e con la stessa finalità di tessitura di un discorso giuridico comune, distinguendosi per il suo carattere eminentemente riflessivo» (cfr. F. VIOLA, *Il diritto come arte della convivenza civile*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2015, 1, IV, p. 62).

¹⁶ «Il sintagma “diritto vivente”, respinto senza esitazione dai sacerdoti del vecchio culto legislativo, segnala con efficacia il fenomeno dell'espansione giudiziale e il nuovo ruolo che il giudice italiano si deve accollare, ruolo spesso onerosissimo. [...] Il diritto va – questo sì – inventato, nel senso del latino invenire, ossia trovare; va cercato e trovato nelle trame dell'esperienza, sia quando la regola manca, sia quando la regola troppo vecchia o troppo generica non si presta a ordinare i fatti» (cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, pp. 83-85). Maurizio Manzin sottolinea il ruolo del diritto nella società moderna «consisterebbe nel conferire alle domande di senso che si producono ai diversi livelli delle esistenze individuali e collettive la “cornice di oggettività” entro la quale esse possano aspirare a una “durata” che superi l'ambito, altrimenti arbitrario e circoscritto, nel quale sono comparse» (cfr. M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014 p. 101).

¹⁷ F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, 1935, I, pp. 169-170.

strumento efficace per superare l'attuale discrasia tra diritto codificato e diritto vivente»¹⁸. Siamo dinanzi ad una vera svolta culturale, con il giudice protagonista del “vivere quotidiano”, fino a detenere un vero potere nel processo di informatizzazione: bisogna far rivivere il diritto attraverso «il dovere della comunicazione e di dargli corpo, superando le resistenze culturali che ancora vi sono, accompagnando tutti i magistrati ad acquisire una effettiva consapevolezza dell'importanza di questa sfida. Solo così si approderà ad una vera e propria svolta culturale»¹⁹. Ecco afferma Viola «la “cosa-diritto” non è un'idea, non è un valore e non è neppure un insieme di procedure sociali, ma è un'impresa comune tra esseri liberi ed eguali, e tuttavia bisognosi gli uni degli altri per realizzare ognuno una vita ben riuscita. Questa cooperazione si sostanzia in attività guidate da regole ed è volta a coordinare le azioni sociali non in qualsiasi modo, ma secondo giustizia. Questa non è un'idea già aprioristicamente stabilita, ma si mostra nelle cose giuste, come il bello si coglie meglio nelle cose più belle e il buono nelle azioni più buone. Lo smarrimento del senso del diritto è, dunque, tutt'uno con la perdita del senso della giustizia»²⁰. L'effettività del diritto rappresenta una qualità essenziale del diritto: il ruolo inventivo del giudice depone l'interpretazione come atto attivo del processo di produzione delle norme, immergendolo nel concreto della vita quotidiana. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale interviene, anche nel mondo dell'informatica giuridica, il giudice è in grado di contenere e superare la contraddittorietà della legge. Oltre ad un processo di informatica documentale, il giudice, attraverso le nuove tecnologie implementa i sistemi redazionali: il ricorso a strumenti informatici per le operazioni di redazione normativa concorrono a gestire le criticità della produzione normativa statale dovute alle enormi quantità di disposizioni normative preesistenti; al proliferare di decreti *omnibus*, atti normativi dal contenuto eterogeneo; alla mancanza di qualità del testo normativo; alla previsione in un testo di legge di pochi articoli, ma, al contrario, la previsione di un numero abnorme di commi che rendono il testo difficoltoso per l'analisi delle disposizioni, per l'interpretazione e per l'applicazione²¹. L'informatica giuridica ha la

¹⁸ E. SANTORO, *Cliniche legali e concezioni del diritto*, in *Questione giustizia, Magistrati oltre la crisi. Cliniche legali*, 2019, 3, p. 123.

¹⁹ V. MACCORA, *Introduzione. Un percorso che deve coinvolgere l'agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale*, in *Questione giustizia, Una giustizia (im)prevedibile? Il dovere della comunicazione*, p. 225.

²⁰ F. VIOLA, *Diritto ed ermeneutica: itinerari recenti*, in *Hermeneutica*, 2004, p. 194.

²¹ Cfr. A. TARTAGLIA POLCINI, *Scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione oltre lo schema della legge: per un uso funzionale del diritto nei processi legislativi*, in *Diritto e tecnologie. Verso le scienze sociali computazionali. Attualità e orizzonti dell'Informatica giuridica* (a cura di S. Faro, N. Lettieri, A. Tartaglia Polcini), Napoli, 2011, p. 29.

possibilità di creare nuove forme di logica giuridica ed argomentative, più estesa dei tradizionali modelli deduttivi e su questa base sviluppare software per la ricerca e l'elaborazione dell'informazione giuridica: «l'informazione costituisce il valore aggiunto nella nuova società e le nuove tecnologie la elaborano e la diffondono attraverso interconnessioni fra sistemi diversi ma convergenti. La tecnologia digitale costituisce una funzione fondamentale nel processo di convergenza, essa rende possibile la conversione di molti tipi di informazione (testi, voci, suoni, immagini in movimento) in messaggi binari codificati, che possono essere combinati, immagazzinati, manipolati e trasmessi velocemente su ogni tipo di rete»²². E con l'informatica, nel terzo millennio assistiamo al proliferarsi delle fonti del diritto: viviamo nel processo della globalizzazione, al legislatore, nella produzione giuridica, si affiancano tanti operatori dei diversi settori sociali²³, dove «l'informazione giuridica costituisce una conoscenza primaria anche nell'ecosistema digitale e, alla pari delle conoscenze informatiche, essere una componente essenziale e “indefettibile”»²⁴. L'informatica giuridica è l'alveo naturale di un nuovo processo ermeneutico ed interpretativo: protagonista sarà il giurista «chiamato a cogliere il germe di vita che sta nel corpo degli istituti e dei relativi concetti ed a sviluppare le virtualità in essi contenute»²⁵. Il diritto, scrive Punzi, «si genera e si trasforma continuamente nella concreta esperienza di una comunità e in essa il giudice deve svolgere una funzione morale e politica, non limitandosi ad applicare al caso un'astratta disposizione di legge, ma assumendosi la responsabilità di individuare, attraverso la legge, la soluzione della controversia più conveniente alla comunità. Non si tratta di svalutare il principio della certezza del diritto, ma di assumere una visione realistica del metodo effettivamente utilizzato dal giudice nella soluzione delle controversie»²⁶. Ecco il ruolo della robotica: «il profilarsi di robot capaci di decidere in vece dell'uomo possa apparire una soluzione di indubbio fascino e dai molteplici vantaggi. In termini di efficienza, ad esempio: a fronte di processi che durano molti anni (per ciò solo frustrando l'attesa di giustizia delle parti, oltre a gravare economicamente su di esse e sui pubblici bilanci) e di statuizioni che sembrano non riuscire più ad assurgere a rango di cosa giudicata, la decisione robotica promette una straordinaria velocità. Poi in termini di certezza: anziché attendere decisioni giudiziarie altamente imprevedibili, e talora

²² T. CROCE, *L'informatica giuridica e le tecnologie della società dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 18.

²³ Cfr. G.A. PARINI, *Riflessioni sul ricorso all'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali*, in *Comparazione e diritto civile*, 2010.

²⁴ *Ibid.*, p. 27.

²⁵ A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche*, Milano, 2008, pp. 196-197.

²⁶ A. PUNZI, *Diritto In.Formazione. Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, cit., p. 142.

ingiustificatamente creative, e rimanere esposti ad oscillazioni della giurisprudenza, quando non a clamorosi *revirements*, la pronuncia robotica promette un altissimo grado di prevedibilità, così riuscendo non solo a garantire la già richiamata certezza, ma altresì svolgendo una funzione dissuasiva nei confronti dell'uso strumentale e temerario delle liti»²⁷. La robotica è in grado di modificare e trasformare «le abitudini (di vita e di lavoro) degli esseri umani, di determinare un diverso equilibrio tra le generazioni, e al contempo di innalzare i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza, nei più diversi settori»²⁸. Si tratta di ripensare al ruolo del giudice nel processo applicativo del diritto, attraverso i nuovi processi informatizzati, con conseguente rilievo del momento giurisdizionale. Spetta al giudice colmare quello «*spread* tra stretto diritto e vero diritto»²⁹ attraverso una prospettiva argomentativa tale da determinare accettabilità sociale. La creatività normativa (legislatore e giudice) non nasce dal nulla: i giudici sono soggetti soltanto alla legge, paradigma necessario per spiegare da un lato necessariamente la diretta filiazione tra interpretazione ed enunciato normativo, dall'altro lato indipendenza e applicazione del diritto con riferimento alle fonti. La legge va intesa in chiave di effettività: riconoscendo un ruolo centrale all'argomentazione nella vicenda applicativa del diritto, la norma è posta non solo perché è dettata ma perché concretizzata. L'incredibile avanzamento tecnologico ha determinato un nuovo diritto, sociale e plurimo, un tecno-diritto, definito da Irti «rapporto della potenza giuridica con altre potenze»³⁰, offrendo «soluzioni normativo-tecnologiche compatibili con la globalizzazione in atto e può essere persino più efficace rispetto alle tradizionali forme e garanzie, poiché la tutela è immediata e automatica [...] che superi la divisione tra la pre-comprensione dei problemi e dei beni giuridici e la pre-comprensione dei limiti e delle potenzialità della tecnologia. Com'è intuitivo, ciò richiede che il giurista non si fermi sulla soglia delle applicazioni tecniche, ma bisogna che egli riceva una vera e propria educazione tecnologica, tanto più necessaria se si considerano le molteplici difficoltà e gli svariati dubbi creati dalla stessa

²⁷ *Ibid.*, p. 155.

²⁸ A.C. AMATO MANGIAMELI, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2019, 1, VIII, pp. 116-117. «L'unica soluzione possibile è quella di pensare alle possibilità tecnologiche come ausilio, che con la loro portata di *novum* possono aiutare il giudicante a giudicare» (cfr. L. DI SANTO, *Verità e cognizione giurisdizionale*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online*, 2020, 2, p. 11).

²⁹ A. GENTILI, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categoria civilistiche*, in *Ianus*, 2009, p. 13.

³⁰ N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007, p. 13.

evoluzione tecnologica»³¹. Il diritto moderno segue l'evoluzione della società. A differenza del diritto antico, tradizionale, immutabile e statico, ciò che rende moderno il diritto è appunto la sua mutabilità. La società cambia e il diritto, insieme ai suoi operatori, si adatta a questi cambiamenti. Il progresso della tecnologia sta cambiando le nostre vite con velocità esponenziale: il mondo in un solo decennio non sembra più lo stesso. I processi di automazione e di digitalizzazione della società ci pongono enormi problemi anche di ordine politico: la politica sembra impreparata a governare e anticipare questi scenari, in quanto i tempi del progresso e delle applicazioni scientifiche appaiono molto più veloci dei tempi decisionali della politica. Così i soggetti economici che oggi sono in grado di decidere sul futuro del pianeta sono più potenti dei rappresentanti politici dei singoli Stati. Tuttavia dobbiamo riconoscere il fatto che non conosciamo altro strumento, se non quello della politica, per tentare di governare i processi di trasformazione in atto. «L'orizzonte giuridico dell'Internet»³², come lo definiva Vittorio Frosini, tra l'altro «nuovo orizzonte del costituzionalismo contemporaneo»³³, determina l'importanza sociale dell'informatica e del giurista. Proprio quest'ultimo svolge un ruolo sociale e culturale, soggetto a mutazioni antropologiche: «l'informazione è divenuta un bene primario per l'uomo contemporaneo, che senza di essa non potrebbe vivere e tanto meno sopravvivere nel ricordo: la società umana può essere oggi definita correttamente come società dell'informazione, nella quale l'informazione costituisce il vincolo essenziale fra gli uomini, in quanto essa serve a fare riconoscere l'uomo negli uomini, senza distinzioni di frontiere. La nuova

³¹ A.C. AMATO MANGIAMELI, *Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2017, 1, VI, numero speciale, p. 92. Il progresso scientifico ha delineato il passaggio dalla bioetica alla tecnoetica: si pensi ai problemi della biomedicina, la genomica, le trasformazioni della medicina, la biometria, fino agli scenari delineati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, big data, mobile-health, potenziamento, tecnologie convergenti, roboetica. Cfr. L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, 2017. La crisi della scienza occidentale ha dimostrato che essa non è, forse, una conquista irreversibile, ma un evento storico singolare e limitato nel tempo e nello spazio, mentre la tecnologia è più originaria ed è parte strutturale dell'essenza dell'uomo. Pertanto, è su queste basi teoriche e con riferimento alle produzioni provenienti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dalla robotica e dall'intelligenza artificiale, che, oggi, è parso opportuno tematizzare e problematizzare alcune delle questioni giuridiche più attuali poste dalla sfida tecnologica dell'epoca contemporanea: la trasformazione digitale dell'avvocato ibrido; la tutela dei diritti nel data mining; la legge applicabile nei contratti elettronici; le implicazioni del diritto penale nella robotica; le relazioni tra Internet of Things e privacy; l'evoluzione delle Online Dispute Resolution; l'ordine informatizzato dei mercati finanziari; la lex informatica come nuova fonte del diritto; il cloud computing. Cfr. P. MORO, C. SARRA, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, 2017.

³² V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, 2, p. 271.

³³ T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, 2011, 1, p. 15.

tecnologia dell'informazione [...] assolve così un compito [...] e cioè quello di stabilire l'unità morale della specie umana nella dimensione planetaria»³⁴. Si assiste così ad un nuovo modo di essere del diritto e del giurista, umano e tecnologico al tempo stesso, lettore ed interprete dei mutamenti sociali e dell'impatto degli stessi sul diritto: «al limite il diritto non può andare oltre. Può solo contrarsi su se stesso. Ma se il diritto si contrae, si contrae anche il suo limite»³⁵.

RAFFAELE MAIONE
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

³⁴ V. FROSINI, *L'informatica nella società contemporanea*, in *Informatica e diritto*, 1984, p. 1964.

³⁵ R. DE GIORGI, *Limiti del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2017, 1, VI, p. 7.